

Elenco delle attività soggette a verifica periodica biennale

- D.l. 16 febbraio 1982 -
- Art. 4 L. 26 luglio 1965 n. 966 -

- 1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h
- 2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h
- 3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
 - a) compressi:
 - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
 - per capacità complessiva superiore a 2 mc
 - b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):
 - per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg.
 - per quantitativi complessivi superiori a 500 kg
- 4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
 - a) compressi:
 - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
 - per capacità complessiva superiore a 2 mc
 - b) disciolti o liquefatti:
 - per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc
 - per capacità complessiva superiore a 2 mc
- 5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
 - a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc
 - b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc
- 6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar
- 7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione
- 8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti
- 9) Impianti per il trattamento di prodotti orto frutticoli e cereali utilizzando gas combustibili

- 10) Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi
- 11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas
- 12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc
- 13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc
- 14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili
- 15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:
per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc
per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc
- 16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:
per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc
per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc
- 17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc
- 18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio
- 19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg
- 20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:
con quantitativi da 500 a 1.000 kg
con quantitativi superiori a 1.000 kg
- 21) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti
- 22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:
con capacità da 0,2 a 10 mc

con capacità superiore a 10 mc

- 23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc
- 24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici
- 25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni
- 26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori
- 27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
- 28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
- 29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
- 30) Fabbriche e depositi di fiammiferi
- 31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
- 32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo
- 33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li
- 34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
- 35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi

- 36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato
- 37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
- 38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
- 39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li
- 40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li
- 41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 500 q.li
- 42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li
- 43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li
- 44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li
- 45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg
- 46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini:
da 50 a 1.000 q.li
superiore a 1.000 q.li
- 47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:
da 50 a 1.000 q.li
oltre 1.000 q.li

- 48)Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:
da 50 a 1.000 q.li
oltre 1.000 q.li
- 49)Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:
da 25 a 75 addetti
oltre 75 addetti
- 50)Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li
- 51)Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive
- 52)Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche
- 53)Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali
- 54)Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li
- 55)Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li
- 56)Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito
- 57)Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li
- 58)Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li
- 59)Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
- 60)Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li
- 61)Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati
- 62)Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li

- 63) Centrali termoelettriche
- 64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW
- 65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.
- 66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli
- 67) Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze
- 68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli
- 69) Cantieri navali con oltre cinque addetti
- 70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti
- 71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti
- 72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti
- 73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti
- 74) Cementifici
- 75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
- 76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
- 77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)

- 79)Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione
- 79)Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
- 80)Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
-- impianti nucleari;
-- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
-- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
-- impianti per la separazione degli isotopi;
-- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti
- 81)Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini
- 82)Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti
- 83)Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti
- 84)Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto
- 85)Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti
- 86)Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto
- 87)Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi
- 88)Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq
- 89)Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti
- 90)Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664

- 91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h
- 92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili
- 93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti
- 94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri
- 95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497
- 96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886
- 97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
ooo